

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori.

In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di ospedalità ai nosocomi della Repubblica » (1820).

Il Presidente ricorda che la discussione era stata rinviata per consentire al rappresentante del Governo di esprimere l'avviso sullo emendamento proposto dal senatore Molinelli al nuovo testo dell'articolo 3 formulato dal relatore. Il Sottosegretario Bisori fa presente che l'emendamento non può essere accettato, sia perchè, sostituendo semplici accrediti ai versamenti effettivi delle somme dovute, si comprometterebbe la velocità di rotazione del fondo, necessaria nell'interesse degli stessi Comuni e degli ospedali, sia per altre ragioni di carattere tecnico, che espone brevemente. Parlano quindi il senatore Molinelli, che prospetta anche, in subordine, il ritorno puro e semplice all'articolo 16 del decreto 19 agosto 1954, n. 968, oppure la soppressione degli ultimi tre commi dell'articolo 3 del testo governativo, il senatore Mancinelli, che, in relazione alle difficoltà in cui i Comuni possono trovarsi in seguito al recupero delle somme da essi dovute, prospetta la possibilità di stabilire che gli esattori anticipino, con modesto tasso d'interesse, le somme per il pagamento degli assegni ai dipendenti comunali e fa presente comunque l'opportunità di un rinvio per meglio studiare

la soluzione del problema, il senatore Gramigna che sostiene la necessità di aumentare il fondo di rotazione e dichiara che voterà contro l'articolo 3 governativo ed anche contro il testo proposto dal relatore, il senatore Agostino, che fa analogha dichiarazione, il relatore Schiavone, che rileva la sostanziale conformità, con la legge attualmente vigente, del sistema di recupero delle anticipazioni previsto nell'articolo in esame, il Sottosegretario Bisori, che dichiara di non poter accettare gli emendamenti all'articolo 3 proposti dal senatore Molinelli, per i motivi già da lui illustrati, ed il Presidente, il quale, in relazione alla proposta formulata dal senatore Mancinelli, osserva che il problema della finanza locale va affrontato con una riforma organica e non con provvedimenti isolati.

Il senatore Molinelli ritira l'emendamento da lui presentato e ne propone uno aggiuntivo, da inserire dopo il terzo comma, così formulato: « Le Amministrazioni comunali sono tenute a stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo le somme di cui al comma seguente ».

Indi la Commissione procede alla votazione.

L'emendamento del senatore Molinelli non è approvato.

L'articolo 3 è approvato nel testo proposto dal relatore, così formulato: « L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue: "I Prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relativi alle ospedalità consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Provincie e risultanti dalle schede stesse.

”Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti prefetture, gli importi di cui alle dette schede.

”I Prefetti, entro 15 giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle Intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Provincie.

”Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.

”Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto od in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale.

”In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge”.

È approvato inoltre un articolo 3-bis, proposto dal relatore, in conformità al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, per la regolarizzazione della copertura finanziaria. È approvato infine il disegno di legge nel suo complesso.

La discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: « Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate » (1884), già approvato dalla Camera dei deputati, è rinviata ad altra seduta su richiesta del relatore Lepore, per consentire a questi un più approfondito studio della questione in relazione al parere espresso dalla Commissione d'igiene e sanità.

Successivamente la Commissione approva, su relazione favorevole del senatore Elia e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Locatelli, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione » (1923), già approvato dalla Camera dei deputati.

In sede referente, il senatore Schiavone, relatore sul disegno di legge costituzionale: « Modifiche alla durata e alla composizione del Senato della Repubblica » (1931), chiede che l'esame del disegno di legge stesso venga rinviato ad altra seduta per consentirne un più approfondito studio. La Commissione accoglie la richiesta.

In sede consultiva, la Commissione, udita un'esposizione del senatore Lepore, estensore del parere sul disegno di legge: « Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche » (1622), all'esame della 2ª Commissione, accoglie le conclusioni del senatore Lepore ed esprime parere favorevole al disegno di legge suddetto.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957. — *Presidenza del Presidente SPALLINO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

In sede deliberante, il senatore Papalia riferisce alla Commissione sull'esito negativo dei colloqui che l'apposito comitato nominato nella precedente seduta per l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, ha avuto questa mattina, presso il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, con alcuni rappresentanti della competente Commissione della Camera dei deputati.

Dopo brevi interventi del Presidente, del senatore Picchiotti e del Sottosegretario di Stato Scalfaro, la Commissione dà incarico ai senatori componenti il comitato sopraindicato di proseguire gli studi ed i colloqui, nel tentativo di raggiungere una soddisfacente soluzione delle questioni prospettate nella precedente seduta.

Si passa quindi alla discussione del disegno di legge: « Aggiunta di un comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella prepara-

zione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario » (1917).

Riferisce il Presidente, il quale si dichiara favorevole alla finalità del disegno di legge, che è quella di ottenere che gli organi preposti alla vigilanza sulla preparazione e il commercio di prodotti agrari abbiano conoscenza dello esito dei procedimenti penali per la repressione delle frodi, da essi promossi, man mano che tali procedimenti vengono definiti; sottopone però alla Commissione numerose osservazioni di carattere tecnico-giuridico.

Si apre quindi un ampio e particolareggiato dibattito al quale partecipano, oltre al Presidente, il Sottosegretario di Stato Scalfaro ed i senatori Antonio Romano, De Pietro, Nacucchi, Monni, Picchiotti, Pannullo, Papalia, Azara, Magliano, Gavina e Marzola.

L'articolo unico del disegno di legge è infine approvato con numerosissime modificazioni di carattere prevalentemente tecnico e formale.

In sede referente, il senatore Picchiotti dà lettura alla Commissione della nuova stesura della sua relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Raffaele Pastore, per il reato di vilipendio continuato al Governo e alle forze di polizia (Doc. CXXVIII). Dopo un breve intervento del senatore Azara, la relazione — che conclude per il diniego dell'autorizzazione — è approvata.

Il senatore Giardina è infine designato quale relatore sullo stato di revisione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il prossimo esercizio finanziario, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

In sede deliberante, il senatore Cenini riferisce sui disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese

impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1802); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 » (1803) e « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 » (1828), illustrando le ragioni che hanno determinato il Governo ad effettuare i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57. Il senatore Giacometti, rilevato come una buona parte delle spese effettuate non abbiano carattere di straordinarietà e di urgenza, si dichiara contrario alla convalidazione dei tre decreti. Si dichiarano contrari anche: il senatore Asaro, secondo il quale l'indicazione dei motivi delle varie spese è troppo concisa e vaga, il senatore Roda e il senatore Fortunati, il quale riterrebbe opportuno che fosse data maggiore pubblicità alla distribuzione dei fondi destinati alla pubblica assistenza ed alle opere pubbliche e il senatore De Luca Luca, il quale afferma che la mancanza di dati precisi può far nascere il sospetto che le erogazioni delle spese per assistenza e per le opere pubbliche siano fatte a fini politici. Il senatore Trabucchi dichiara che le critiche mosse non hanno fondamento perchè le apparenti parzialità sono in realtà determinate dalla scarsità dei fondi a disposizione che in sostanza lasciano scontenti tutti. Dopo repliche del Sottosegretario Mott e del relatore Cenini, i tre disegni di legge sono approvati.

La Commissione approva quindi i disegni di legge:

« Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni

generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (1838), d'iniziativa del deputato Lucifredi, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Cenini e parlano i senatori Giacometti e Trabucchi;

« Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » (1869), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Ponti e prendono la parola il Presidente, il Sottosegretario Mott e il senatore Trabucchi;

« Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1935), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore De Luca Angelo e parlano il Presidente, il Sottosegretario di Stato Mott ed i senatori Trabucchi, Fortunati e Giacometti.

« Adeguamento di pensioni straordinarie » (1795), d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il Presidente, in sostituzione del senatore Tomè momentaneamente assente, e prende la parola il senatore Trabucchi.

Vengono infine nominati i seguenti relatori:

il senatore Cenini sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Riva: « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (1892);

il senatore De Luca Angelo sul disegno di legge: « Approvazione dell'Atto stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del Demanio — in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della Società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la Società « Aziende colorati nazionali affini » (A.C.N.A.) (1897);

il senatore Ponti sul disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.00 al Comitato internazionale della Croce Rossa » (1905);

e il senatore Trabucchi sul disegno di legge: « Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920).

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957. — *Presidenza del Presidente CIASCA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Jervolino.

Il Presidente commemora la nobile figura del senatore Gaetano De Sanctis recentemente scomparso.

Il senatore Tirabassi riferisce, *in sede deliberante*, circa le notizie richieste in una precedente seduta dai senatori Giua e Roffi sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova » (1239).

Il Presidente dà comunicazione di una lettera del Rettore dell'Università nella quale si esprime un parere largamente favorevole alla attività del Collegio facendo presente tuttavia l'opportunità di tener conto anche di altri Istituti che operano nello stesso settore dell'assistenza universitaria. Sulle comunicazioni del Presidente e del relatore si svolge un ampio dibattito al quale prendono parte i senatori Roffi, Merlin Angelina, Zanotti Bianco, Di Rocco, Russo Luigi e Russo Salvatore e il Sottosegretario di Stato Jervolino. Al termine della discussione, accogliendo la richiesta del senatore Roffi, il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta per consentire al relatore di assumere ulteriori informazioni.

Riprende quindi la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » (1090). Dopo brevi parole del relatore il disegno di legge è approvato con lievi modifiche formali.

Il senatore Tirabassi riferisce poi ampiamente sul disegno di legge: « Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche » (1773), già approvato dalla Camera dei deputati. Dichiarandosi in linea di massima favorevole al provvedimento, accenna tuttavia alle difficoltà sollevate nel parere della 11^a Commissione.

Il senatore Benedetti illustra quindi dettagliatamente il parere contrario della 11^a Commissione, di cui egli stesso è Presidente, rinnovando l'espressione della sua ferma opposizione al disegno di legge, che, se approvato, porterebbe alla equiparazione di dentisti che hanno svolto i loro studi in Germania o in Austria conseguendo un titolo di studio di livello nettamente inferiore alla laurea in medicina agli odontoiatri italiani.

Dopo interventi dei senatori Paolucci di Valmaggione, Merlin Angelina e Banfi, tutti contrari al provvedimento, e dopo brevi dichiarazioni del relatore Tirabassi e del Sottosegretario Jervolino, che si rimettono alle decisioni della maggioranza, la Commissione delibera di non passare all'esame degli articoli.

Su relazione del Presidente, e dopo brevi dichiarazioni dei senatori Banfi e Russo Salvatore, la Commissione approva il disegno di legge: « Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57 » (1929).

Successivamente il senatore Canonica, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, prospetta la opportunità che la Commissione dedichi una più larga attenzione ai problemi della difesa del patrimonio artistico nazionale. Alle osservazioni del senatore Canonica si associano i senatori Zanotti Bianco, Roffi e Banfi. Il Presidente infine assicura che le proposte avanzate nel corso della discussione saranno oggetto della più attenta considerazione.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono il Ministro dei trasporti Angelini, i Sottosegretari di Stato per le finanze Bozzi, per i lavori pubblici Caron, per l'agricoltura e le foreste Capua, per i trasporti Mannironi e per le poste e le telecomunicazioni Vigo.

In sede deliberante, la Commissione, in assenza del relatore Amigoni e dopo interventi del Sottosegretario di Stato Bozzi, nonché dei senatori Cappellini, Porcellini, Tartufoli e Ce-

rabona, su proposta del Presidente decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644), già approvato dalla Camera dei deputati.

Successivamente la Commissione, dopo interventi dei senatori Massini, Cerabona, Crollalanza e Vaccaro, nonché del Sottosegretario di Stato Mannironi, approva il disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » (1721) con gli emendamenti proposti dal Governo. Ai sensi di tali emendamenti, il termine previsto per la presentazione dei reclami in via gerarchica da parte degli agenti facenti parte del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, viene portato a sessanta giorni dal dì della data di comunicazione del provvedimento che l'agente intenda impugnare, mentre i termini di prescrizione del diritto a ripetere competenze arretrate, da parte del personale sovracitato, vengono fissati in conformità di quanto previsto dagli articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice civile, con evidente beneficio degli interessati, nei confronti dei quali la legislazione vigente prevedeva termini di prescrizione più ristretti.

In ordine, quindi, al disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato » (1789), dopo interventi del ministro Angelini — il quale giudica opportuno rinviare la discussione del provvedimento al fine di inserire le norme in esso contenute nel quadro della discussione generale sullo stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato — e dei senatori Massini, Crollalanza, Porcellini e Cerabona, favorevoli invece alla discussione immediata del disegno di legge stesso, la Commissione, su proposta del senatore Tartufoli,

incarica il Presidente relatore di nominare una Commissione ristretta per esaminare il problema e predisporre una relazione nella quale vengano trattati ed approfonditi i vari aspetti della sistemazione di una parte del personale delle ferrovie dello Stato a tutt'oggi non ancora passata nei ruoli organici.

La discussione del disegno di legge viene pertanto rinviata.

Parimenti rinviata è la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cappellini ed altri: « Costruzione dell'autostrada adriatica » (1538), dopo interventi dei senatori Cappellini, Crollalanza, Pucci e Barbaro, i quali sostengono che la costruzione dell'autostrada adriatica può e deve essere condotta a termine per una serie di motivi di ordine economico e sociale e dopo che il Presidente relatore ha fornito assicurazioni che non mancherà di porre in atto gli accorgimenti necessari a superare l'ostacolo del parere non favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro per mancanza di copertura della spesa prevista per la costruzione dell'autostrada in parola.

Alla prossima seduta è altresì rinviata la discussione del disegno di legge: « Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato » (1862), avendo la Commissione ritenuto necessario un ulteriore periodo di studio e di approfondimento della questione, anche allo scopo di esaminare gli emendamenti presentati dal senatore Massini.

In sede referente, il Presidente, illustrando, in un'ampia relazione, i vari problemi sollevati ed impostati dal disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1846), dopo aver parlato dello sviluppo dei trasporti nell'ambito dell'incremento dell'economia del reddito e del mercato comune, constata che i trasporti su strada ferrata hanno avuto un enorme potenziamento e si sofferma a trattare dei servizi automobilistici di linea per viaggiatori nonché degli autotrasporti di merci, accennando anche agli speciali trasporti con fune ed a quelli della navigazione interna. Trattando quindi dei risultati ottenuti dalla legge sull'ammodernamento delle ferrovie in concessio-

ne, auspica che gli stessi criteri possano essere seguiti per l'ammodernamento delle ferrovie dello Stato. Trattando in particolare di queste ultime, rileva che i traffici merci e viaggiatori risultano in costante aumento, pur dovendo affermarsi in regime di concorrenza, e da questa premessa trae elementi economici e tecnici per stabilire un programma quinquennale di risanamento del bilancio di esercizio delle ferrovie statali mediante investimenti patrimoniali che possono gradatamente produrre riduzioni di spesa. Illustra infine le particolari modalità dell'organizzazione tecnica delle ferrovie sul piano internazionale, in relazione alle possibilità di sviluppo dei trasporti internazionali a lunga distanza, che coinvolgono complessi problemi tariffari, monetari e di utilizzazione del materiale rotabile.

La Commissione, quindi, autorizza il senatore Corbellini a presentare la relazione con la quale si propone al Senato l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

AGRICOLTURA (8°)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario » (1918).

Al fine di contribuire al pagamento degli interessi sulle operazioni già autorizzate e sui nuovi mutui, il provvedimento in esame prevede, nel quadro di una erogazione di 30.000 milioni da completarsi entro il 1991, un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62. Dopo una esposizione del relatore, senatore Di Rocco, che propone l'approvazione del disegno di legge, alcune osservazioni del senatore Ristori, il quale dichiara che voterà contro, e un ampio intervento del Sottosegretario di Stato che

assicura tra l'altro parità di trattamento per i piccoli e i grandi proprietari, il disegno di legge è approvato.

La Commissione passa alla discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore della canapa » (1919) che stabilisce fra l'altro uno stanziamento di 1.800 milioni di contributi in tre esercizi finanziari al fine di ottenere — attraverso nuovi processi tecnici — una maggiore produttività delle superfici e una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra. Aderendo alla richiesta del relatore, senatore Salari, la Commissione decide di rinviare la discussione del disegno di legge.

Il senatore Salari presenta quindi un ordine del giorno con il quale si chiedono al Governo adeguati provvedimenti per andare incontro alla situazione di disagio in cui versano le popolazioni delle regioni olivicole in seguito alle gelate dell'inverno 1956. Dopo un'intervento del Presidente, che è del parere, già altra volta manifestato, che gli olivicoltori debbano essere indennizzati dopo le avversità atmosferiche per essere messi in grado di iniziare i lavori necessari, parlano: il senatore Fabbri, che si associa al senatore Salari; il senatore Monni, che suggerisce al senatore Salari, presentatore del disegno di legge per l'istituzione di un Ente per l'irrigazione in provincia di Perugia, di sollecitare un consorzio fra le provincie interessate che, attraverso i finanziamenti della Cassa per l'Italia centro-settentrionale, potrebbe avviare a soluzione il problema dell'olivicoltura e quello dell'irrigazione; il senatore Carelli, il quale ritiene viceversa che la risoluzione del problema potrebbe trovarsi in parte nella cessione gratuita di giovani piante di olivo delle quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura potrebbero seguire lo sviluppo; il senatore Ristori, che ricorda che all'ordine del giorno della Commissione è il provvedimento dei senatori Sereni ed altri a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche; il Sottosegretario di Stato, il quale si riserva di esprimere il parere del Governo sull'ordine del giorno e sui problemi sollevati; il senatore Sereni, che afferma la necessità di affrontare il problema su un piano generale.

La Commissione approva infine l'ordine del giorno del senatore Salari e dà mandato al

Presidente di presentare, in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, un ordine del giorno a favore dei vinicoltori e degli olivicoltori.

In sede consultiva, il senatore Ragno propone di inviare alla 5ª Commissione parere favorevole sul disegno di legge: « Variazioni alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920) che ha lo scopo di eliminare alcune sperequazioni e di chiarire dubbi sopravvenuti nell'attuazione delle norme di cui al disegno di legge. Aderendo alla richiesta, la Commissione decide che il parere redatto dal senatore Ragno sia trasmesso alla Commissione di merito.

Parimenti parere favorevole, dopo un'esposizione del Presidente, sarà trasmesso alla 2ª Commissione sul disegno di legge: « Aggiunta di un comma all'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario » (1917), che fissa l'obbligo di notificare all'organo denunciante l'estratto delle sentenze.

Da ultimo il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Presidenza del Senato il benestare per il viaggio della Commissione nei territori della Sila e delle Puglie, nei quali operano gli Enti di riforma. Parlano sull'argomento i senatori Bosia, Carelli, Fabbri, Monni, Ristori e Ferrari. Quanto al numero dei partecipanti a detto sopralluogo, che sarà effettuato probabilmente subito dopo la ricorrenza della Pasqua, la Commissione si è riservata di decidere.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957. — *Presidenza del Vice Presidente GRAVA, indi del Presidente PEZZINI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori » (1823). All'articolo 15 — ultimo del disegno di legge — il relatore, senatore Cesare Angelini, presenta un emendamento

che determina le ammende per le contravvenzioni in lire da 5.000 a 15.000 per ciascun lavoratore a cui la contravvenzione si riferisce. Viene precisato, inoltre, che l'aggravamento di penalità, previsto dal secondo comma dell'articolo, si applica in caso di recidiva specifica.

Così emendato l'articolo è approvato.

Prima della votazione finale il senatore Biotossi dichiara che i Commissari appartenenti al suo Gruppo si asterranno dal voto. La Commissione dà mandato ad un comitato ristretto di procedere al coordinamento formale del disegno di legge, il quale infine è approvato nel suo complesso.

Successivamente la Commissione ascolta la relazione del senatore De Bosio sul disegno di legge: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1690), già approvato dalla Camera dei deputati. Nella sua ampia esposizione, il relatore prende l'avvio dalle prime disposizioni (che risalgono al decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112 e al regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825) con le quali, regolandosi organicamente il contratto di impiego privato, fu stabilita una « indennità di licenziamento », proporzionata all'ultimo stipendio e alla durata del servizio prestato. Il diritto a questa indennità fu poi riconosciuto in diversi contratti collettivi anche nel caso di dimissioni, con la nuova denominazione di « indennità di anzianità », denominazione successivamente accolta nel Codice civile.

Il relatore si sofferma quindi ad esaminare gli articoli del Codice civile che dettano norme in materia di estinzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché quelli che tendono a garantire il conseguimento dell'indennità di anzianità, facendo rilevare tuttavia come tali garanzie di ordine generale non sempre si siano dimostrate idonee a tutelare i diritti degli impiegati, specie in casi di disesto o in periodi di congiuntura sfavorevole.

Questo problema sociale fu affrontato col regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che istituì un Fondo di accantonamento per le indennità di anzianità e per le indennità di integrazione, queste ultime dovute in caso di cessazione del rapporto d'impiego avvenuta per morte o per invalidità permanente durante i primi 10 anni di servizio. Tuttavia il decreto

del 1942 non sortì l'effetto desiderato, sia per gli eventi bellici sopravvenuti, sia per le leggi di proroga e di sospensione dei versamenti emanate nell'immediato dopoguerra. Essendosi pertanto dimostrata eccessivamente gravosa la ricostituzione degli accantonamenti arretrati, si è imposta l'esigenza di una riforma del Fondo di accantonamento, atta a conseguire lo scopo fondamentale di assicurare, in qualunque evenienza, l'effettiva corresponsione delle indennità di anzianità e di integrazione agli impiegati privati.

A questo punto il relatore illustra i progetti di legge tendenti a questo scopo, presentati durante la prima legislatura alla Camera dei deputati e successivamente decaduti per lo scioglimento di questa.

Circa l'attuale situazione degli accantonamenti, il senatore De Bosio comunica che l'ammontare delle indennità arretrate da accantonarsi a tutto l'anno 1954, ai sensi della legge del 1942, si aggirerebbe sulla cospicua cifra di 135 miliardi. L'immobilizzo di una simile somma produrrebbe un depauperamento delle aziende. Il disegno di legge in esame tende ad evitare queste dannose ripercussioni sull'economia, soddisfacendo in pari tempo alla esigenza di garantire le indennità agli impiegati, non solo nei casi di insolvenza dei datori di lavoro (così come prevedeva la precedente disciplina), ma anche nei casi di inadempienza da parte degli stessi.

Per effetto del provvedimento in discussione, il Fondo creato col decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, cesserà la sua attività e verrà sostituito da un nuovo « Fondo di garanzia e d'integrazione delle indennità agli impiegati ». Il relatore illustra analiticamente il contenuto del disegno di legge — con speciale riguardo agli scopi del Fondo, ai modi del suo finanziamento, agli esoneri dalla iscrizione e ai compiti degli organi che al Fondo medesimo sono preposti —, nonché gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati all'originario testo ministeriale.

Successivamente si dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni 2^a, 5^a, e 9^a sul disegno di legge. Detti pareri sono favorevoli in linea di massima al testo approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia la Commissione della giustizia ritiene eccessivo il peso delle sanzioni

previste dall'articolo 27 a carico del datore di lavoro che non corrisponda all'impiegato la indennità di anzianità ad esso dovuta.

La Commissione di finanze e tesoro suggerisce di ripristinare il secondo comma del testo governativo dell'articolo 16 (soppresso dalla Camera dei deputati), concernente l'esonero dall'iscrizione al Fondo per singole aziende di credito o imprese assicurative. La Commissione dell'industria a sua volta propone altri emendamenti sulla stessa materia degli esonerati.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge viene rinviato ad una prossima seduta.

La Commissione procede inoltre alla nomina dei seguenti relatori:

il senatore Varaldo sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Interpretazione autentica del 1° comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas » (1889);

il senatore Saggio sul disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali » (1910);

il senatore Pezzini sul disegno di legge di iniziativa del senatore Sibille: « Norme sullo impiego della mano d'opera » (1921);

il senatore Rogadeo sul disegno di legge di iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche all'assicurazione facoltativa gestita dallo Istituto nazionale della previdenza sociale » (463), in sostituzione del senatore Spasari passato ad altra Commissione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie)

Giovedì 11 aprile 1957, ore 9,30.

In sede deliberante.

Discussione del disegno di legge:

Deputati GOTTOLI ed altri. — Contributo del Governo italiano al Fondo internaziona-

le delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.-C.E.F.) (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente.

Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 (1859).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 (1860).

3. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (1867) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (1872) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Adesione alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947,

ed esecuzione della Dichiarazione stessa (1906).

9^a Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 11 aprile 1957, ore 9,30

In sede referente.

Esame dei disegni di legge:

1. PERRIER e CARON. — Disciplina della coltivazione dei minerali e dell'utilizzazione dei materiali interessanti l'energia nucleare (1063).

2. MONTAGNANI ed altri. — Per la nazionalizzazione e lo sviluppo dell'energia nucleare (1404).

3. Disciplina della ricerca e coltivazione dei materiali fonti di combustibili nucleari e della produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi (1741).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Giovedì 11 aprile 1957, ore 9,30

In sede deliberante.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

SANTERO e SIBILLE. — Nuova regolamentazione del periodo di servizio degli assistenti, aiuti e ostetriche degli Istituti di cura (1880).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. — Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri (1924) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

BOCCASSI ed altri. — Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti (697).

Giunta delle elezioni.

Giovedì 11 aprile 1957, ore 10,30.

Seduta pubblica.

Licenziato per la stampa alle ore 24.